



Comune di ARQUATA DEL TRONTO

Provincia di ASCOLI PICENO

P.zza Umberto I°, 20 – 63096 Arquata del Tronto (AP)
Tel 0736/809122 - Fax 0736/809255
E-mail Servizio Territorio e Ambiente: comune.arquatadeltronto@emarche.it

Servizio:
Territorio e Ambiente
Sportello unico per l'edilizia

Rif. Pratica edilizia n. 57/2018
Rif. ID SUAP: 1119/2018

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N° 718/DEL 05/12/2019 **-PROCEDURA SEMPLIFICATA D.P.R. 31 del 13/02/2017-**

OGGETTO: Autorizzazione D.lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 (ex Legge 29/06/1939, n. 1497 art. 7) , Legge Regionale 05/08/1992, n. 34 art. 6 e D.P.R. 31/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

VISTA la domanda presentata a mezzo SUAP/PICENO CONSIND ID:1119/2018, assunta al protocollo comunale al n. 12376 in data 03/12/2018, avanzata da PACI SALVATORE, in qualità di amministratore dell'azienda agricola F.lli Paci, nato a ASCOLI PICENO (AP) il 22/07/1983, residente in ARQUATA DEL TRONTO (AP) in FRAZIONE FAETE 36/A, c.f. PCASVT83L22A462C, per i lavori di **"Realizzazione di n.2 coperture in acciaio per il ricovero di bovini"** in questo Comune, sul terreno distinto al catasto al foglio n. 17 p.la 444, ubicato in FRAZIONE PIEDILAMA;

DATO ATTO che ai sensi del D.P.R. 31/2017, così come indicato nell'allegato B di cui all'art.3 comma 1, le opere proposte risultano potersi ricomprendere, per le loro caratteristiche, nella seguente tipologia di intervento:
Opere da sottoporre a procedura semplificata (punto B.19 e B.21 dell'allegato B);

VISTO il vigente Piano Regolatore Comunale adeguato al PPAR, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 26/04/2016, e gli strumenti urbanistici conseguenti;

VISTA la variante normativa alle N.T.A del P.R.G. Comunale, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 06/07/2018 e pubblicata al B.U.R. Marche n.64 del 26/07/2018;

VISTO il Piano-Paesistico-Ambientale-Regionale approvato dalla Regione Marche con deliberazione del C.R n. 197 del 3/11/1989 pubblicato in data 09/02/1990 e le relative Norme Tecniche di Attuazione;

PREMESSO

Che con decreto Ministeriale del 26.03.1970 l'intero territorio del Comune di Arquata del Tronto veniva individuato di notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 29.06.1939 n. 1497 e quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella stessa;

Che la L.R. n. 24/84 art. 2 comma 1, così come sostituita dalla L.R. n. 34 del 05.08.1992 art. 6 comma 1, delegava ai Comuni alcune funzioni amministrative concernenti la protezione delle bellezze naturali ed il rilascio delle autorizzazioni per gli ampliamenti delle costruzioni esistenti fino al 20% della loro superficie utile, nonché per la modificazione dell'aspetto esteriore dei manufatti, inoltre disponeva all'art. 4 (sostituito dall'art. 61 della L.R. n. 34/92) che i Consigli Comunali deliberassero in ordine alla individuazione degli organi Comunali Competenti per l'esercizio delle funzioni delegate;

Che il C.C. con atto n° 57 del 23.12.1993, esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. di Ascoli Piceno nella seduta del 04.02.1994 prot. 462/AG, individuava nel sindaco Pro-Tempore l'organo Comunale competente per l'esercizio delle funzioni delegate di cui alla Legge Regionale 34/92;

VISTO il Decreto Sindacale n.3 del 30.01.2019, protocollo n. 1215 del 30/01/2019, con il quale è stato conferito al sottoscritto, l'incarico di titolare e responsabile per la posizione organizzativa coincidente con il Servizio Territorio e Ambiente, servizio comprendente anche le funzioni amministrative concernenti il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del D. Lgs.42/04;

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTA la Legge Regionale n.34/2008 (Disciplina delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'art.148 del D.Lgs. n.42/2004)

VISTA la deliberazione di G.C. n.105 del 11/12/2008, con la quale è stato disposto tra l'altro di istituire ai sensi dell'art.2 della L.R. 34/2008, la commissione locale per il paesaggio in forma associata tra i comuni facenti parte della Comunità Montana del Tronto e di affidare al responsabile del Servizio Territorio e Ambiente il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 27/07/2011 con la quale è stato disposto di aderire alla costituzione di un servizio associato, tra questo ed altri comuni del territorio e la Comunità Montana del Tronto che assolve alle funzioni di responsabilità del procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica;

VISTA la convenzione per la gestione, in forma associata, di funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica stipulata tra questo Ente e la Comunità Montana del Tronto;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.1 della suddetta convenzione questo Comune, ha conferito alla Comunità Montana del Tronto la funzione della responsabilità del procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L.R. Marche n.34/08;

PRESO ATTO che la Comunità Montana del Tronto con delibera della Giunta Comunitaria dell'Ente n.39 del 06.09.2011, ha individuato il proprio dipendente geom. Sandro Vitelli quale responsabile del procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica per questa amministrazione comunale;

DATO ATTO che a decorrere, dall'01/01/2015, la Comunità Montana del Tronto è stata soppressa ed alla stessa è subentrata l'Unione Montana del Tronto e Valfluvione;

ESAMINATI gli elaborati relativi all'oggetto ai sensi del D.Lgs.42 del 22.01.2004 art.146 comma 2, (ex legge 29/06/1939, n.1497 art.7)

VISTO il parere della Commissione locale per il Paesaggio in data 06/06/2019, verbale n.17/2019 del seguente tenore letterale:

"Si esprime parere favorevole a riguardo degli interventi previsti nella presente richiesta a condizione che:

- *il nuovo muro di contenimento in c.a venga opportunamente rivestito con utilizzo di materiale lapideo in uso nei luoghi o in sub ordine intonacato e tinteggiato con coloriture tenui sulla gamma delle terre naturali;*
- *vengano ridotti all'indispensabile i movimenti terra e comunque circoscritti al solo sedime delle opere da realizzarsi;*

VISTA la relazione tecnica illustrativa redatta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art.146 comma 7 D.Lgs. 42/04, con valutazione positiva;

VISTA la nota prot. n. 6709 del 13/06/2019 con cui è stata trasmessa la documentazione presentata dall'interessato unitamente alla sopracitata relazione alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici per le Marche di Ancona, ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'art.146 commi 5 e 8 del D.Lgs.42/2004;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi di quanto disposto dall'art.146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche prot. n. 19270 del 18/09/2019, acquisito al prot. com. n. 10374 del 18/09/2019, del seguente tenore letterale:

"ai sensi di quanto disposto dall'art.146 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii - esprime parere favorevole in relazione all'esecuzione dell'intervento di cui trattasi nel suo complesso, limitatamente alla sua compatibilità con l'interesse paesaggistico tutelato ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico, in quanto le opere progettate, per tipologia, forma e dimensione, garantiscono la salvaguardia dei valori codificati dal provvedimento di tutela sopra richiamato";

VISTA la considerazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche, espressa nel proprio parere, del seguente tenore:

"...tenuto conto del parere della Commissione paesaggistica dell'Unione Montana del Tronto e Val Fluvione allegato 17/2019, rispetto al quale a parere dello scrivente Ufficio si ritiene che il rivestimento del muro di contenimento in C.A. possa essere lasciato a faccia vista, in quanto sarà di modesta altezza e quindi prevalentemente coperto dal fabbricato di ricovero per vitelli";

VISTA il parere favorevole (ex artt. 6,11 e 13 L.394/91 e s.m.i.) espresso dall'ente Parco nazionale dei Monti Sibillini prot. 7864 del 05/12/2018;

- Visto l'art. 32 Legge 28.02.1985 n.47;
- Visto il D.Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 Luglio 2002, n. 137) e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. 31 del 2017 e relativo allegato;
- Visto il DPCM 12.12.2005 e relativo allegato;
- Viste le N.T.A. del P.P.A.R. approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione Amministrativa n. 197del 03.11.1989;
- Vista la Legge Regionale n. 34 del 05.08.1992;
- Visti i vigenti P.T.C. P.I.T. e P.A.I.

CONSIDERATO che l'opera non arreca pregiudizio al contesto ambientale circostante;

STABILITO che la validità della presente autorizzazione, ai fini paesaggistici, non sarà, in ogni caso, superiore ad anni cinque ai sensi dell'art. 4 comma 11 del D.P.R. n.139/2010;

AUTORIZZA

la Ditta richiedente, per quanto di competenza ai sensi del D.P.R. 31 n. del 13/02/2017 e D.lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 2, (ex art. 7 della L. n.1497/39), all'esecuzione dei **seguenti lavori**:

"**Realizzazione di n.2 coperture in acciaio per il ricovero di bovini**" come descritti nei seguenti elaborati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati:

1. **Relazione tecnica illustrativa** (integraz. Prot. com. 5262 del 0705/2019);
2. **Documentazione fotografica**;
3. **Planimetria catastale con indicazione degli interventi di nuova realizzazione**;
4. **CTR con indicazione degli interventi di nuova realizzazione**;
5. **Tavola PRG**;
6. **Attestazione di conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia**;
7. **Relazione sulla verifica della invarianza Idraulica**;
8. **Relazione Tecnico agronomica**;
9. **Istanza di Autorizzazione Paesaggistica** (integraz. Prot. com. 5262 del 0705/2019);
10. **Relazione Paesaggistica semplificata** (integraz. Prot. com. 5262 del 0705/2019);
11. **Tav. 01 – Stato attuale intervento 1**;
12. **Tav. 03 – Stato modificato intervento 1** (integraz. Prot. com. 5262 del 0705/2019);
13. **Tav. 03 – Stato attuale intervento 2**;
14. **Tav. 04 – Stato modificato intervento 2** (integraz. Prot. com. 5262 del 0705/2019);
15. **Tav. 05 – Planimetria**;
16. **Tavola – Vasca di laminazione e tracciato tubazione di scarico** (integraz. Prot. com. 5262 del 0705/2019);

li quali pur comportando modificazioni dell'assetto dei luoghi, risultano con un impatto paesaggistico che non altera in maniera significativa/determinante il contesto ambientale interessato, purché, onde migliorarne l'inserimento nello stesso, vengano rispettati i seguenti stralci/prescrizioni:

Commissione locale per il Paesaggio

- *il nuovo muro di contenimento in c.a venga opportunamente rivestito con utilizzo di materiale lapideo in uso nei luoghi o in sub ordine intonato e tinggiato con coloriture tenui sulla gamma delle terre naturali;*
- *vengano ridotti all'indispensabile i movimenti terra e comunque circoscritti al solo sedime delle opere da realizzarsi;*

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche

"...tenuto conto del parere della Commissione paesaggistica dell'Unione Montana del Tronto e Val Fluvione allegato 17/2019, rispetto al quale a parere dello scrivente Ufficio si ritiene che il rivestimento del muro di contenimento in C.A. possa essere lasciato a faccia vista, in quanto sarà di modesta altezza e quindi prevalentemente coperto dal fabbricato di ricovero per vitelli";

Dispone:

- di pubblicare il presente atto all'albo Comunale con i tempi e le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
- di comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 146 comma 11 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004:
 - alla Soprintendenza per i BB.AA.AA. delle Marche;
 - allo Sportello Unico Attività Produttive istituito c/o PICENO CONSIND;
 - alla Regione Marche Servizio Ambiente e Paesaggio;
 - alla Provincia di Ascoli Piceno servizio Urbanistica Prot. BB.NN. Attività Estrattive VIA-ERP;
 - al Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
 - alla Comunità Montana del Tronto;
 - alla ditta richiedente:

PACI SALVATORE nato a ASCOLI PICENO (AP) il 22/07/1983, residente in ARQUATA DEL TRONTO (AP) FRAZIONE FAETE 36/A , c.f. PCASVT83L22A462C, c/o Professionista ing. Perozzi Fabio: fabio.perozzi@ingpec.eu ;

Con avvertimento

che avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni e in via alternativa è ammesso ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di ricevimento del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Fiori Mauro



